

N. 00030/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2018, proposto da Gamenet Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 cpa eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Imola, Regione Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Marconi 34; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

nei confronti

Parrocchia di S. Bartolomeo e Cassiano di “Croce Coperta”, Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Imola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Imola n. 178 del 14 dicembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito”;
- della deliberazione della Giunta comunale di Imola n. 266 del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione mappatura dei luoghi sensibili in applicazione della delibera di GR n. 831/2017”;
- del provvedimento (prot. n. 0007645/2018) del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP del Comune di Imola, ricevuto via PEC in data 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “Sala giochi/sala scommesse sita Imola (BO), VIA SAN VITALE 124”, con il quale si dispone che, entro il 21 luglio 2018, la società Gamenet Entertainment s.r.l. debba procedere alla chiusura della sala posta in Imola, via San Vitale n. 124, in quanto “ubicata a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappa approvata con la delibera sopra citata”;
- del provvedimento prot. n. 0007628/2018 del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP del Comune di Imola, ricevuto via PEC in data 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “Sala giochi/sala scommesse sita Imola (BO), VIA ODOFREDO II 2/B”, con il quale si dispone che, entro il 21 luglio 2018, la società Gamenet Entertainment s.r.l. debba procedere alla chiusura della sala posta in Imola, via Odofredo II n. 2/B, in quanto “ubicata a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappa approvata con la delibera sopra citata”;
- della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

(L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”, pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda;

- ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imola e di Regione Emilia Romagna e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza n.243/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023 il Collegio ha disposto verificaione x art. 66 Cod. proc. amm., disponendo espressamente ai punti c) e d) di tale ordinanza che:

“c) il verificatore, tramite il Comune di Imola, dovrà avvisare le parti almeno cinque giorni prima del luogo, del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni di verificaione.

c) delle operazioni di verificaione sarà redatto apposito verbale, nel quale il verificatore prenderà nota di eventuali osservazioni delle parti.

Considerato che al quesito posto - *“su quali aree del territorio comunale di Imola sarebbe consentito alla società ricorrente nel ricorso in oggetto la delocalizzazione della propria attività di sala giochi in precedenza svolta nei locali siti in comune di Imola via San Vitale n. 124 e via Odofredo II b in Imola (attività cessate a seguito di ordinanza di chiusura dei locali e di successivo divieto di prosecuzione dell'attività adottati dall'Amministrazione comunale di Imola con i provvedimenti impugnati)”* e se in conclusione *“si sia verificato un effetto espulsivo”* - il Verificatore, con atto depositato in data 31.10.2023, ha risposto evidenziando che

“Dalle valutazioni numeriche evidenziate in dettaglio al paragrafo precedente, si evidenzia che la superficie disponibile per la delocalizzazione è pari, ad un dato percentile di superficie disponibile con ammissibilità dell’attività c6, buffer 500 m., pari al 24,67% da RUE 2017 e 24,60% da RUE vigente; tale porzione è situata nella zona nord della città, edificata, con diffusione di destinazioni varie (residenza, terziario, servizi, produttivo); totalmente priva di “luoghi sensibili” censiti al RUE 2017 e identica valutazione può farsi considerando il RUE vigente ad oggi; la percentuale ovviamente sale considerando il buffer 400 m.. La parte residua in percentile, cioè disponibile in base alla normativa urbanistica, in cui è insediabile l’attività c6 risulta significativa rispetto all’intero territorio comunale”;

considerato che la parte ricorrente, che dai verbali in atti non risulta avere richiesto in sede di operazioni di verifica di verbalizzare alcuna osservazione, solo successivamente con relazione allegata alla memoria del 13.11.2023 ha depositato agli atti del presente giudizio osservazioni tecniche volte a contestare l’accertamento compiuto, in quanto “nell’andare a calcolare le percentuali di territorio la CTU è incorsa in grossolani errori, prendendo come riferimento non la superficie dell’intero territorio comunale pari a Km² 204,965 (come richiesto dai quesiti posti dal Tribunale) ma altri territori introdotti nella sua esposizione senza alcun apparente motivo in quanto privi di collegamento sia con la normativa di riferimento sia con i quesiti posti dal Tribunale. In particolare:

a) La CTU ha introdotto – al penultimo capoverso della pagina 19 – la misura del territorio definito “rurale” sia dal RUE 2017 sia da quello vigente e pari a Km² 146,499 . Non è affatto chiaro per quale motivo la CTU abbia introdotto tale misura e comunque la “ruralità” del territorio non ha alcun ruolo né nella

normativa di riferimento (che la CTU ha esaustivamente analizzato al precedente paragrafo 3) né nei quesiti posti dal Tribunale.

b) Al capoverso successivo (ultimo di pag. 19) la CTU indica correttamente che il territorio ove è ammissibile l'uso "c6" ha una superficie di Km² 10,707 secondo il RUE 2017 e di Km² 10,714 secondo il RUE vigente. Tuttavia, invece di calcolare le percentuali rispetto all'intero territorio comunale (Km² 204,965) come richiesto dai quesiti del Tribunale, la CTU calcola le percentuali «escludendo le aree definite "territorio rurale"». Pur essendo fortemente discutibile, perché arbitrariamente disallineata rispetto ai quesiti, tale difformità è comunque chiaramente evidenziata dalla CTU.

c) Al capoverso successivo (il secondo di pag. 20), la CTU elenca le superfici residuali risultanti dall'operazione geometrica di sottrazione delle aree di rispetto dei luoghi sensibili ("buffer") dai territori ove è ammissibile l'uso "c6" così come previsto dal RUE 2017 e dal RUE vigente. Come già esposto sopra, i calcoli da noi effettuati sono arrivati agli stessi risultati.

d) Tuttavia, al momento di calcolare le percentuali di territorio comunale ove – considerato il combinato disposto di tutte le normative sia urbanistiche che sui luoghi sensibili – sia consentita la delocalizzazione delle attività oggetto di ricorso, la CTU cambia nuovamente la base di calcolo e invece di prendere come riferimento l'intero territorio comunale di Km² 204,965 – come espressamente richiesto dai quesiti del Tribunale – prende come riferimento le porzioni di territorio ove tale delocalizzazione è consentita sotto il mero profilo urbanistico e cioè Km² 10,714 per il RUE 2017 e Km² 10,714 per il RUE vigente. Ecco allora che – ad esempio - la minuscola porzione di territorio di soli Km² 3,518 (pari all' 1,72% dei Km² 204,965 dell'intero comune) viene dalla CTU presentata come

addirittura essere il 32,86% del territorio comunale (ma invece è il 32,86% dei Km² 10,707 ove la delocalizzazione è consentita dal solo RUE 2017)

È importante sottolineare che – al contrario di quanto fatto in precedenza - questa volta la CTU non ha affatto specificato di aver scelto una base “esotica” per il calcolo, ma ha anzi espressamente qualificato tali percentuali come «sul territorio comunale»;

che, in particolare, ad avviso del Tecnico di parte le conclusioni del Verificatore sarebbero “totalmente destituite di fondamento in quanto basate su valori numerici calcolati in modo vistosamente difforme rispetto a quanto richiesto dal Tribunale” e che a fronte della percentuale indicata dal Verificatore la percentuale di delocalizzazione risulterebbe in realtà pari “ad una minuscola porzione di territorio (poco più di 3,5 Km² di superficie) che ammonta a circa l’1,7% del territorio comunale, che invece risulta interdetto per oltre il 98%”.

Ritenuto quindi opportuno, per una migliore comprensione di fatti di causa, consentire al verificatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione indicata depositata solo nel presente giudizio, con particolare riferimento:

ai presunti errori di calcolo compiuti quanto al calcolo della superficie della delocalizzazione (che secondo il consulente di parte, data la superficie dell’intero territorio comunale calcolata dalla CTU di Km² 204,965, sarebbe pari ad una percentuale pari all’1,288% per il RUE 2017 (contro il 24,67% riportato dalla CTU) e l’ 1,286% (contro il 24,60% riportato dalla CTU) per il RUE vigente;

al presunto contrasto della conclusione con i dati (numerici e cartografici) da essa stessa presentati nella relazione. Infatti la CTU ha calcolato che le aree residue di territorio ove la ricorrente avrebbe potuto delocalizzare le due attività all’interno del comune di Imola hanno una superficie che va da un minimo di Km² 2,635

(RUE vigente, raggio di rispetto 500 mt) ad un massimo di Km² 3,518 (RUE 2017, raggio di rispetto di 400 mt). Mettendo in relazione questi dati con il totale territorio comunale – che sempre la CTU ha calcolato in Km² 204,965 – se ne ricava che oltre il 98% del territorio comunale (da un minimo del 98,28% ad un massimo del 98,71%) è inibito alla delocalizzazione per l'effetto combinato delle normative (urbanistica e sui luoghi sensibili);

più in generale, sulla conclusione del consulente di parte secondo cui “Le aree del comune di Imola ove la ricorrente avrebbe potuto delocalizzare le proprie attività operando nel pieno rispetto sia delle normative urbanistiche sia dei limiti distanziometrici dai luoghi sensibili esistono ed hanno una estensione di Km² 3,518 tenendo conto del RUE 2017 e di Km² 3,512 tenendo conto del RUE vigente ad oggi”.

Tali estensioni ammontano – rispettivamente all' 1,72% ed all' 1,71% del territorio comunale (Km² 204,965).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) dispone che il verificatore proceda, con una breve nota da depositarsi entro la data del 15.02.2024, a fornire chiarimenti al Collegio in merito ai punti controversi e rinvia per la trattazione al 29 febbraio 2024.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Verificatore e alle parti costituite in giudizio.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto